

CONVENZIONE
TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE

L'anno 2022 (ventidue) del mese di _____

TRA

- la **Provincia di Ravenna** (C.F. 00356680397), con sede in Piazza dei Caduti per la Libertà, 2, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore o dalla Vice Presidente _____ nato/a a _____ il _____, giusta nomina _____, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, che assicura il compito di "Capo-Convenzione"

E

- il **Comune di Ravenna** (C.F. 00354730392), con sede in Piazza del Popolo, 1, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore o del Vice Sindaco, nato a _____ il _____, giusta nomina _____, elettivamente domiciliato presso la Sede comunale

P R E M E S S O

- che la Provincia di Ravenna (Classe 1/A) e il Comune di Ravenna (Classe 1/A), ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, risultavano già svolgere in forma associata le funzioni di Segretario (rispettivamente con deliberazione di C.P. n. 57 del 26.10.2016 e di C.C. n. 139 del 25.10.2016), alla cui scadenza si è provveduto, previo nulla osta del Sindaco del Comune di Ravenna, ente presso il quale è titolare il Segretario in convenzione, e autorizzazione dell'ex Agenzia dell'Albo dei Segretari – Sezione regionale, in atti, alla nomina del Segretario comunale titolare quale Segretario reggente a scavalco presso la Provincia di Ravenna (provvedimento del Presidente della Provincia n. 7 del 18.01.2022);

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come da ultimo modificato dall'art.4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con la Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che *"i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province"*;

- che il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, adottato ai sensi dell'art.16-ter,

comma 12, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, integrato con decreto del 28 aprile 2021, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale, favorisce ulteriormente e consolida il processo associativo degli Enti locali, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 1, commi 85 e seguenti della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. individua le funzioni fondamentali delle province, quali Enti di area vasta, indirizzando l'attività delle stesse verso forme di gestione associata dei servizi, in sinergia con i comuni del proprio ambito territoriale;

- che entrambi gli Enti, vista l'esperienza, hanno deciso di continuare lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario e, a tal fine, il Consiglio provinciale di Ravenna con propria deliberazione n. _____ del _____ e il Consiglio comunale di Ravenna con propria deliberazione n. _____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento per le funzioni di Segretario generale e la presente convenzione;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Provincia di Ravenna ed il Comune Ravenna stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario generale, per economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, avvalendosi delle prestazioni di un unico Segretario, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti del Presidente della Provincia o del Sindaco del Comune ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario medesimo.

Art. 2 – ENTE CAPOFILA

1. Le parti danno atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 21.10.2020, la Provincia di Ravenna assume la veste di Ente "*capofila*", con un Segretario titolare della relativa sede .

2. Al Presidente dell'Ente capofila compete la nomina e la revoca del Segretario, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; ogni altro istituto è gestito nei rispettivi Enti, d'intesa fra loro, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, tenuto conto delle discipline e prassi in uso vigenti, in accordo fra il Presidente e il Sindaco, di concerto con il Segretario generale.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

1. Il provvedimento di nomina del Segretario titolare è di competenza del Presidente della Provincia di Ravenna, sede e capofila della convenzione che provvede, ai sensi dell'art. 99 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Ravenna.

2. Anche la revoca è di competenza del Presidente della Provincia di Ravenna capofila della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro ente convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento finale di revoca, sono comunque attuati nell'ente in cui è stata commessa la violazione stessa. Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - RAPPORTI GIURIDICI CON IL SEGRETARIO GENERALE

1. L'avvio della procedura, la nomina e la revoca del Segretario generale, ai sensi dell'art. 99 del TUEL, competono al Presidente della Provincia in accordo con il Sindaco del Comune.

2. Tutti gli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario generale (a titolo meramente esemplificativo: autorizzazione alla fruizione di ferie, permessi, congedi ed aspettative, allo svolgimento di incarichi, alla partecipazione a corsi di formazione, ecc...) sono assunti dalla Provincia con il supporto del Comune di Ravenna. Il Comune provvederà all'adozione di provvedimenti autorizzativi per attività da svolgersi nel suo esclusivo interesse.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario generale svolge per entrambi gli Enti le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Presidente, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Segretario generale svolge la sua attività in ciascuno dei due Enti convenzionati, garantendo le funzioni alle quali è preposto; gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste con riferimento alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

3. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal vicesegretario in servizio presso ciascuno dei due Enti convenzionati. Il vicesegretario del Comune di Ravenna, può svolgere le funzioni di vicesegretario della Provincia di Ravenna in caso di assenza o indisponibilità di tale figura nella Provincia.

4. Le sedi di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionata sono fissate presso le sedi istituzionali di entrambi gli Enti convenzionati.

5. In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Presidente dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, mediante

un Segretario in disponibilità oppure un Segretario titolare di un'altra segreteria con incarico di reggenza o la supplenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.
2. Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Presidente e il Sindaco individuano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione e tendenzialmente rispettose delle percentuali di ripartizione dei costi. La procedura è curata dalla Provincia in sinergia con il Comune.
3. Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate nonché le spese per missioni e trasferte che saranno in carico all'Ente interessato, provvedendosi nel caso del Comune, all'intero rimborso.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario generale in rapporto all'impegno temporale reso in favore di ciascuno di essi, nella misura del 70% (settanta per cento) a carico del Comune e del 30% (trenta per cento) a carico della Provincia.
2. Rientrano nel riparto in maniera indistinta tutte le voci stipendiali che costituiscono retribuzione per il Segretario generale. Sono a carico di ciascun Ente i rimborsi per spese sostenute specificatamente nell'interesse di uno solo di essi.
3. La retribuzione del Segretario generale è contabilizzata e liquidata dalla Provincia, la quale chiederà, trimestralmente, al Comune di Ravenna il rimborso della quota parte, previa rendicontazione. Il Comune vi provvede entro trenta (30) giorni.
4. Provvederà inoltre, a consuntivo, al recupero della quota a carico del Comune.
5. Ogni altra eventuale spesa sostenuta in relazione alla presente convenzione viene ripartita, con separato accordo, tra i due Enti convenzionati.
6. L'eventuale incarico circa le funzioni di direzione generale viene disciplinato e retribuito dall'ente interessato.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSE DI SCIoglimento

1. La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del

Segretario generale ed è da intendersi valida a tutto il 31 dicembre 2026, fatta salva diversa determinazione delle parti e salvo proroghe o modifiche di legge.

2. È previsto il recesso unilaterale di uno degli Enti sottoscrittori, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal relativo Consiglio, da trasmettere a mezzo P.E.C. all'altro Ente, per gli adempimenti di competenza e, contestualmente, all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

3. È previsto, altresì, lo scioglimento anticipato della convenzione, previa assunzione di analogo provvedimento deliberativo da parte dei rispettivi organi competenti. Entrambi gli atti deliberativi sono trasmessi all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali per la presa d'atto della cessazione degli effetti della convenzione e per l'adozione di ogni altro atto di competenza.

4. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 21.10.2020.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. Gli Enti convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione delle funzioni di Segretario generale ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario titolare della convenzione.

ART.10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni sono comunicate all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, statutarie e regolamentari dei rispettivi Enti, che disciplinano le convenzioni tra Enti, nonché le norme disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.

3. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed alla Prefettura di Bologna – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.

4. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

5. Il presente atto è esente da bollo, a norma dell'art. 16 della tabella Allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente della Provincia di Ravenna

Il Sindaco del Comune di Ravenna
